

39438-17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE

MAE
Camera consiglio
Udienza pubblica
del 24.08.2017
Sentenza n. 19
Reg. gen. n. 36186/2017

composta dai signori:

dott. Antonio Settembre	Presidente
dott. Monica Boni	Consigliere
dott. Giuseppe Sgadari	Consigliere est.
dott. Giuseppe Pavich	Consigliere
dott. Enrico Mengoni	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

nato a Rosiori de Vede (Romania) il :

avverso la sentenza del 10/07/2017 della Corte di Appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorrente aveva subito condanna inflittagli dal Tribunale rumeno di Rosiori De Vede, con sentenza irrevocabile del 9 febbraio del 2017, per i reati di guida in stato di ebbrezza e senza valida patente.

In detta sentenza, era stata determinata la pena detentiva da scontare in anni quattro e mesi due di reclusione (anni due e mesi due in forza dei citati reati ed anni due di reclusione quale effetto della commissione dei medesimi, essendo stata revocata la sospensione di precedente condanna irrevocabile intervenuta per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico).

Ar

In relazione alla sentenza del 9 febbraio 2017, il ricorrente era stato tratto in arresto nel territorio italiano in esecuzione di mandato di arresto europeo.

2. La Corte di Appello di Firenze, richiesta di eseguire la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria della Romania, ha ravvisato la stabile residenza dello
nel territorio italiano, disponendo, come da richiesta del medesimo, l'esecuzione della pena in Italia, quantificata in anni tre e mesi due di reclusione, escludendo la residua pena di anno uno di reclusione in quanto relativa al reato di guida senza patente oggetto della recente depenalizzazione intervenuta nel gennaio del 2016.

3. Ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore e con unico atto, deducendo:

1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e degli artt. 598, 525, comma 2, cod. proc. pen. e conseguente nullità della sentenza ex rt. 179 stesso codice.

Lamenta il ricorrente che sarebbe stata violata la regola della immutabilità del giudice prevista dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto che la Corte di Appello che aveva emesso la decisione all'udienza del 10 luglio 2017, era composta da magistrati diversi da quelli che, alla precedente udienza dell'8 maggio 2017, avevano deliberato l'acquisizione di chiarimenti da parte dell'autorità giudiziaria rumena volti a stabilire quale pena fosse stata specificamente irrogata per la guida senza patente rispetto a quella complessivamente determinata nella sentenza rumena;

2) violazione di legge e della correlazione tra accusa contestata e sentenza, ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen., dal momento che il ricorrente sarebbe stato sottoposto al procedimento volto a decidere sulla consegna al suo Stato di origine, in relazione ai soli reati di guida in stato di ebbrezza e guida senza patente e non in relazione a quello relativo al rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico;

3) violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 6 legge 22 aprile 2005 n. 69, poiché il mandato di arresto europeo non avrebbe contenuto alcuno specifico riferimento al reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico, peraltro non sufficientemente descritto nell'ambito delle varie condotte previste dalla norma incriminatrice, senza alcuna relazione sui fatti addebitati alla persona, come richiesto dal citato art. 6, comma 4, lett. a) della legge 22 aprile 2005 n. 69.

Posta l'assenza di tali allegazioni, la Corte avrebbe dovuto disporre accertamenti integrativi ex art. 6, comma 5 e 16 della stessa legge, respingendo la richiesta in caso di mancata risposta dell'autorità giudiziaria rumena.

L'inadempimento di tali disposizioni determinerebbe la nullità della sentenza nella parte relativa alla inclusione, nel calcolo della pena complessiva da eseguire, di anni due di reclusione per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico;

4) violazione degli artt. 16 e 6, comma 6, legge 22 aprile 2005 n. 69, per avere la Corte arbitrariamente scisso la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza rispetto a quello di guida senza patente, nonostante fosse stato comunicato dall'autorità rumena che tale scorporo non fosse possibile.

Da tale risposta ne sarebbe dovuto conseguire il rigetto della richiesta di consegna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Quanto al primo motivo, occorre sottolineare che il principio della immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., tende a salvaguardare l'oralità del dibattimento ed il contraddittorio, mirando ad assicurare che i magistrati che hanno assunto le prove siano le stesse persone fisiche che poi emetteranno la decisione, principio pacificamente estensibile, per consolidata e condivisibile giurisprudenza della Corte di cassazione, anche ai procedimenti in camera di consiglio, sebbene la norma si riferisca, non a caso, al "dibattimento", sede naturale di estrinsecazione del contraddittorio nell'acquisizione della prova (Sez. 1, n. 25806 del 04/07/2007, Labroca).

Orbene, all'udienza dell'8 maggio del 2017, il collegio diversamente composto quanto alle persone fisiche dei magistrati, rispetto a quello che aveva poi emesso la sentenza impugnata, si era limitato, come si attesta in ricorso, ad acquisire informazioni dall'autorità rumena, senza svolgere alcuna valutazione o acquisizione diretta delle prove documentali che sarebbero sopravvenute a seguito di tale richiesta.

Ne consegue che non può ritenersi esistente alcuna violazione dell'invocato principio, con conseguente nullità della sentenza.

Tanto si ricava anche dalla giurisprudenza di legittimità formatasi con specifico riguardo al procedimento in esame, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, non viola il principio della immutabilità del giudice, la decisione sulla consegna emessa dalla Corte di Appello, che valuti prove documentali di cui sia stata disposta l'acquisizione in precedenza dal medesimo organo collegiale diversamente composto, in quanto, trattandosi di prove precostituite, deve considerarsi irrilevante il provvedimento di acquisizione precedentemente

disposto (Sez. 6, n. 25828 del 19/06/2008, Cebula, rv. 240350; Sez. 6, n. 25879 del 25/06/2008, Vizitiu, rv. 239947).

2. In ordine al secondo motivo, dal controllo degli atti e come sottolineato dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso (a fg. 6), risulta che il MAE (cfr. fg. 5) e la sentenza rumena hanno fatto riferimento alla sentenza irrevocabile precedentemente emessa nei confronti del ricorrente il 23/09/2014, per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico.

Con tale statuizione, egli era stato condannato ad anni due di reclusione, usufruendo del beneficio della pena sospesa; siffatto beneficio, in forza della commissione dei nuovi reati di cui alla sentenza per guida in stato di ebbrezza e senza patente, era stato revocato con la sentenza del 27/03/2017, dalla quale era scaturito il MAE e l'odierno procedimento.

Ne consegue che il richiamo operato nel MAE e nella sentenza del 27/03/2017 a quella precedente decisione irrevocabile, assolve agli oneri informativi previsti dall'art. 6 Legge 22 aprile del 2005, a proposito del contenuto del MAE.

Infatti, la revoca della sospensione condizionale di precedente condanna, va considerata e catalogata come "conseguenza" necessaria della commissione dei successivi reati (a norma del richiamato art. 83 comma 1 del codice penale rumeno del 1969, riportato dall'art. 15 della Legge 187/2012, cfr. fg 4 sentenza rumena del 27.3.2017) e, dunque, nell'ambito dell'art. 6, comma 1, lettera g), legge citata, non richiamato tra quelli che avrebbero dovuto imporre alla Corte di Appello di assumere le opportune informazioni o di disporre accertamenti integrativi di cui all'art. 6, comma 5 e all'art. 16 della stessa legge.

Infatti, l'obbligatorietà di tale "conseguenza" giuridica, non messa in discussione dal ricorrente - il quale non contesta la sussistenza dei presupposti per l'adozione della revoca della sospensione della pena di cui alla condanna del 2014 - rende del tutto irrilevante ogni ulteriore approfondimento sul punto, bastando il richiamo nel MAE alla precedente sentenza emessa nei confronti del ricorrente.

Da ciò consegue che non può dirsi violato il principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza e neanche le regole interne alla formazione del MAE, tenuto conto che la sentenza dalla quale esso scaturisce era relativa a reati ed a pena esattamente individuati anche in relazione alla violazione precedentemente commessa e della quale andava eseguita la pena in uno a quella inflitta per i reati più recenti.

3. Sotto questo profilo, che la violazione di cui alla sentenza del 2014 fosse stata quella relativa al rifiuto dell'accertamento alcolimetrico o di prove biologiche non ha alcun rilievo, producendosi, in ogni caso, stante la riconducibilità di tali condotte al reato a più fattispecie richiamato dal MAE e dalla sentenza del 2017,

le conseguenze in ordine alla revoca della sospensione della pena dovute alla commissione di ulteriori reati.

Per il che, risulta infondato anche il terzo motivo di ricorso.

4. E' infondato anche il quarto motivo.

La Corte ha ritenuto eseguibile in Italia la pena complessiva di anni tre e mesi due di reclusione.

Di essa, anni due di reclusione sono riferibili, come è stato espressamente precisato a fg. 4 della sentenza impugnata, alla precedente condanna del 2014, la cui pena era stata sospesa.

La residua pena di anno uno e mesi due di reclusione, è stata determinata (cfr. fg. 3 della sentenza impugnata) con riguardo alla pena base stabilita nella sentenza rumena del 2017 (dalla quale era scaturito il MAE), per il più grave reato di guida in stato di ebbrezza.

Pertanto, la Corte ha escluso che fosse eseguibile l'ulteriore aumento in continuazione di anno uno di reclusione inflitto nella sentenza rumena non soltanto per la guida senza patente, oggetto di depenalizzazione, ma anche per l'ulteriore reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico inferiore alla prima violazione (e per questo considerato meno grave).

Dunque, adottando la decisione in assoluto più favorevole al ricorrente e della quale questi non ha motivo di dolersi.

Ciò, nell'impossibilità di eseguire lo "scorporo" della pena inflitta per la guida senza patente da quella inflitta per la seconda violazione relativa alla guida in stato di ebbrezza, a seguito delle risposte sul punto fornite dall'autorità rumena.

Di contro, la determinazione della pena per il reato più grave, è scaturita dalla specifica indicazione di essa contenuta nella sentenza rumena e della quale la Corte di Appello ha sostanzialmente preso atto, aggiungendovi, con altrettanta assenza di attività valutativa, quella relativa alla precedente condanna del 2014.

Ne consegue l'infondatezza della pretesa del ricorrente di vedere respinta la richiesta di consegna per il solo fatto della impossibilità di procedere allo scorporo delle pene inflitte in continuazione, che è andata a suo vantaggio e che non ha avuto alcuna interferenza, se non in termini di quantificazione in melius della pena complessiva da eseguire, rispetto alle altre valutazioni operate dalla Corte di Appello.

Peraltro, nel caso in esame, la richiesta di consegna è stata respinta in applicazione dell'art. 18, lettera r), legge 22 aprile 2005 n. 69, sicché la Corte, nel decidere di dare corso all'esecuzione della pena in Italia, ha fatto corretto uso delle norme di diritto interno in tema di calcolo della pena in caso di reato continuato quanto alla fissazione di quella per il reato più grave.


Al rigetto del ricorso si riconnette la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 legge 69/2005.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 24 agosto 2017.

Il Consigliere estensore

Giuseppe Sgadari



Il Presidente

Antonio Settembrino

